



Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella
Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 10 gennaio 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutto l'atto normativo, eccettuato l'articolo 175 e l'allegato 5 numero 27, «equino» e «cavallo» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «equide».

² In tutto l'atto normativo «impianto di macellazione» e «azienda di macellazione» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «macello».

Art. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 2 cpv. 1 lett. b (Concerne soltanto il testo francese), e 3 lett. p, q, v e w

³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- p. *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti;
- q. *Abrogata*
- v. *animali geneticamente modificati*: animali il cui materiale genetico nelle cellule germinali è stato modificato con tecniche di modificazione genetica se-

¹ RS 455.1

condo l'allegato 1 dell'ordinanza del 9 maggio 2012² sull'impiego confinato in un modo non riscontrabile in condizioni naturali in seguito a incrocio o ricombinazione naturale;

- w. *decapodi*: crostacei del sottordine *Pleocyemata*, eccettuati gli ordini parziali *Stenopodidea* e *Caridea*.

Art. 17 lett. e e k^{bis}

Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- e. interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua;
- k^{bis}. l'impiego di dispositivi a scarica elettrica per calmare temporaneamente l'animale;

Art. 22, rubrica e cpv. 3 e 4

Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento

³ I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:

- a. orecchie o coda recise nei cani importati a titolo di trasloco di masserizie;
- b. orecchie o coda recise per motivi medici;
- c. coda corta congenita.

⁴ Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966³ sulle epizootie (LFE).

Art. 23 cpv. 1 lett. f e g

¹ Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:

- f. il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
- g. la detenzione fuori dall'acqua di decapodi che vivono in acqua.

Art. 24 lett. f

È inoltre vietato:

- f. realizzare e gestire parchi accessibili al pubblico con conigli, piccoli roditori e pulcini in occasione di manifestazioni.

² RS 814.912

³ RS 916.40

*Titolo prima dell'art. 30a***Sezione 5: Trattamento degli animali in occasione di manifestazioni***Art. 30a* Obblighi delle persone coinvolte

¹ Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico.

² Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:

- a. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;
- b. lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
- c. gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

³ Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.

⁴ I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:

- a. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- b. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
- c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.

⁵ Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.

⁶ L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.

Art. 30b Superamento delle dimensioni minime per un breve periodo

¹ Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. Se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati in modo sufficiente è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni.

² I requisiti per gli impianti e l'illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono comunque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.

Art. 35 cpv. 4 lett. b

⁴ Per l'impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:

- b. possono essere impiegati soltanto per le vacche e per i bovini femmina di età superiore a 18 mesi;

Art. 39 cpv. 3

³ I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con lettiera profonda. La detenzione deve garantire l'usura degli zoccoli.

Art. 59 cpv. 4 e 5

⁴ Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.

⁵ Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

Art. 61 cpv. 4

⁴ Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.

Art. 66 cpv. 3 lett. e

³ Occorre inoltre prevedere:

- e. per i piccioni domestici: la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana.

Art. 74 cpv. 5 e 6

⁵ Il detentore del cane deve notificare l'inizio dell'addestramento dei cani per i servizi di difesa all'autorità competente secondo l'articolo 16 capoverso 1 OFE⁴.

⁶ L'autorità competente inserisce l'inizio dell'addestramento dei cani per i servizi di difesa nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE⁵.

Art. 76 cpv. 6

⁶ L'impiego di mezzi per impedire agli animali di emettere versi ed esprimere dolore è vietato.

⁴ RS 916.401

⁵ RS 916.40

Art. 76a Offerta di cani

¹ Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:

- a. il nome, il cognome e l'indirizzo dell'offerente;
- b. il Paese di provenienza del cane;
- c. il Paese di allevamento.

² I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame di cui all'articolo 10^{quater} dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁶ sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.

Art. 80

¹ I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici.

² I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato 1 tabella 11.

³ I gatti possono essere tenuti in gabbie di detenzione individuale di cui all'allegato 1 tabella 11 numero 2 per al massimo tre settimane.

⁴ I gatti tenuti in tali gabbie devono potersi muovere al di fuori della gabbia almeno cinque giorni a settimana. Devono almeno disporre di un'unità di detenzione di cui all'allegato 1 tabella 11 numero 1.

⁵ I gatti maschi non possono essere tenuti in gabbie di cui al capoverso 3 nell'intervallo tra un accoppiamento e l'altro.

Art. 89 lett. c e f

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- c. ornitorinchi, echidna isticri, armadilli, formichieri, isticri, bradipi, pangolini;
- f. tartarughe marine (*Cheloniidae*, *Dermochelyidae*), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (*Chelonoidis nigra*, *Dipsoschelys* spp.), testuggini dagli speroni (*Geochelone* [*Centrochelys*] *sulcata*), tartarughe alligatore (*Chelydridae*), tartarughe collo di serpente (*Chelidae*), tartarughe Pelomedusidae (*Pelomedusidae*), tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (*Amyda cartilaginea*, *Aspideretes nigricans*, *Chitra* spp., *Pelochelys* spp., *Rafetus* spp., *Trionyx triunguis*), podocnemididi di grossa taglia (*Podocnemis expan-*

⁶ RS 922.01

sa), geoemididi asiatiche di grossa taglia (*Batagur borneensis*, *Orlitia borneensis*); tutti i coccodrilli (*Crocodylia*); tuatara (*Sphenodon* spp.); iguane terrestri delle Galapagos (*Conolophus* spp.), iguane marine (*Amblyrhynchus cristatus*); iguane, tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, *Varanus mitchelli*, *Varanus semiremex*; elodermi (*Heloderma*); tutti i camaleonti (*Chamaeleonidae*); idrosauri (*Hydrosaurus* spp.); draghi volanti (*Draco* spp.), diavoli spinosi (*Moloch horridus*); serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il *Boa constrictor*;

Art. 90 cpv. 3 lett. a

³ Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:

- a. i vivai per pesci commestibili di acqua dolce utilizzati nella ristorazione;

Art. 92 cpv. 1 lett. h

¹ Per le specie animali seguenti, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali:

- h. tartarughe marine (*Cheloniidae*, *Dermochelyidae*), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (*Chelonoidis nigra*, *Dipsoschelys* spp.), testuggini dagli speroni (*Geochelone [Centrochelys] sulcata*); tutti i coccodrilli (*Crocodylia*); tuatara (*Sphenodon* spp.); iguane terrestri delle Galapagos (*Conolophus* spp.), iguane marine (*Amblyrhynchus cristatus*), iguane cornute (*Cyclura* spp.); camaleonti, eccettuato il *Chamaeleo calyptatus*; draghi volanti (*Draco* spp.), diavoli spinosi (*Moloch horridus*); serpenti marini (*Hydrophiinae*);

Art. 94 cpv. 1

¹ Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2.

Art. 95 cpv. 2

² È possibile derogare lievemente ai requisiti minimi di cui all'allegato 2:

- a. durante una tournée: nei parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;
- b. nei parchi in cui gli animali sono tenuti solo per un breve periodo.

Art. 101 lett. d ed e

Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- d. *Abrogata*
- e. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 101a Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'attività e non consentono la fuga degli animali;
- b. l'attività è organizzata in maniera confacente e documentata adeguatamente;
- c. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 102.

Art. 101b cpv. 1 e cpv. 3 lett. d

¹ Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2 e capoverso 3.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- d. i requisiti e le responsabilità del personale;

Art. 101c Autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni o degli zoccoli

¹ L'autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi è valida per tutta la Svizzera.

² La domanda deve essere presentata all'autorità del Cantone di domicilio del richiedente.

Art. 102 cpv. 1, 2 lett. c e d nonché cpv. 4 e 5

¹ Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197:

- c. e d. *Abrogate*

⁴ Chi cede animali secondo l'articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

⁵ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 103 lett. b–d

Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:

- b. nel commercio specializzato di animali: essere un guardiano di animali o aver conseguito l'attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 2002⁷ sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da una formazione di cui all'articolo 197;
- c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFE⁸: essere titolare della patente di commerciante del bestiame;
- d. per le manifestazioni commerciali e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza;

Art. 108 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

Le aziende che commerciano animali devono tenere un registro di controllo per tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 1 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all'aumento e alla diminuzione dell'effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell'aumento dell'effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell'effettivo.

Art. 111 cpv. 2

² Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti.

Art. 122 cpv. 2

² Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2.

Art. 123 Animali geneticamente modificati

¹ I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore.

² Gli animali il cui materiale genetico nelle cellule germinali è stato modificato con tecniche di ricombinazione degli acidi nucleici sono soggetti alle stesse disposizioni previste per gli animali geneticamente modificati, anche se non sono state inserite sequenze di acidi nucleici ottenute al di fuori della cellula.

⁷ RS **412.10**

⁸ RS **916.40**

Art. 129 Designazione delle persone responsabili

¹ In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezione degli animali; deve essere garantita la supplenza.

² In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali.

³ Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d'esperimento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d'esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.

Art. 129a Competenze dell'incaricato della protezione degli animali

L'incaricato della protezione degli animali garantisce che:

- a. le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano complete;
- b. nelle domande di autorizzazione siano in particolare esplicitati sufficientemente i dati per la valutazione dell'indispensabilità secondo l'articolo 137.

Art. 129b Requisiti per l'incaricato della protezione degli animali

¹ L'incaricato della protezione degli animali deve aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito una formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all'articolo 197.

² I presupposti per essere ammessi alla formazione di cui all'articolo 197 sono il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un'esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.

Art. 132 cpv. 1

¹ Il responsabile d'esperimento deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 129b.

Art. 134 cpv. 1

¹ Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 nell'esecuzione di esperimenti.

Art. 142 cpv. 1 lett. e

¹ Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:

- e. l'incaricato della protezione degli animali, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio, il responsabile d'esperimento e le persone che eseguono l'esperimento soddisfano i requisiti previsti; e

Art. 149 cpv. 3

³ I membri devono dimostrare di aver seguito, sull'arco di quattro anni, quattro giorni di formazione continua su temi della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.

Art. 150 Formazione e formazione continua del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame

¹ Nelle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.

² Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori.

Art. 152 cpv. 1 lett. e

¹ L'autista deve:

- e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto.

Art. 157 cpv. 1 e 2

¹ Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone esperte o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.

² Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale esperto o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveria e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.

Art. 160 cpv. 1

¹ Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie.

Art. 165 cpv. 1 lett. h

¹ I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:

- h. sulle aperture posteriori dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia;

Art. 177 cpv. 1, 1^{bis} e 2, parte introduttiva

¹ Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.

^{1^{bis}} Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 177a

Abrogato

Art. 178 **Obbligo di stordimento**

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

Art. 178a **Deroghe all'obbligo di stordimento**

¹ L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:

- a. durante la caccia;
- b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
- c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

² L'uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.

³ I feti negli incubatoi e i pulcini possono essere uccisi soltanto con metodi a effetto rapido, quali la triturazione o l'impiego di un'adeguata miscela di gas. I pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro.

Art. 179 **Uccisione corretta**

¹ La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.

² Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.

³ Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

Art. 179a Metodi di stordimento ammessi

¹ Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:

- | | | |
|----|--|---|
| a. | per equidi: | – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; |
| b. | per bovini: | – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,
– pistola pneumatica per la quale è garantito che l'aria compressa non penetra nella scatola cranica,
– elettroanestesi; |
| c. | per suini: | – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,
– elettroanestesi,
– esposizione al biossido di carbonio; |
| d. | per ovini e caprini: | – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,
– elettroanestesi; |
| e. | per conigli: | – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello,
– stordimento per commozione cerebrale,
– elettroanestesi; |
| f. | per pollame: | – elettroanestesi,
– forte colpo rintuzzato sulla testa,
– proiettile captivo,
– appropriata miscela di gas; |
| g. | per ratiti: | – proiettile captivo nel cervello,
– elettroanestesi; |
| h. | per selvaggina d'allevamento biungulata: | – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; |
| i. | per pesci: | – forte colpo rintuzzato sulla testa,
– dislocazione del collo,
– elettroanestesi,
– distruzione meccanica del cervello; |
| j. | per decapodi: | – elettroanestesi,
– distruzione meccanica del cervello. |

² Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può ammettere altri metodi di stordimento.

Art. 179b Stordimento

¹ Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.

² Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l'apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.

³ Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione, eccettuato il pollame, siano storditi in piedi o in posizione eretta.

⁴ Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.

Art. 179c Apparecchi e impianti di stordimento

¹ Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificarne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all'inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l'impiego.

² Durante l'attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato verificando l'efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori.

³ La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l'eliminazione dei difetti devono essere documentati.

Art. 179d Dissanguamento

¹ Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.

² Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti all'obbligo di stordimento di cui all'articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.

³ Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.

⁴ Dopo il taglio effettuato per dissanguare l'animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell'animale.

⁵ Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.

Titolo dopo l'art. 179d

Sezione 2: Responsabilità al momento della macellazione e trattamento degli animali nei macelli

Art. 179e Responsabilità nel macello

¹ Il gestore del macello è responsabile del rispetto della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare emana istruzioni di lavoro per:

- a. il trattamento degli animali nelle stalle di sosta;

- b. lo stordimento degli animali;
- c. il dissanguamento degli animali;
- d. l'istruzione del personale del macello.

² Su richiesta, mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.

³ Nei macelli in cui annualmente sono macellati oltre 1500 unità di macellazione di bovini, ovini, caprini, suini o equidi oppure oltre 150 000 capi di pollame o di conigli deve essere designato un incaricato della protezione degli animali.

⁴ L'incaricato della protezione degli animali è autorizzato a emanare istruzioni. Controlla il rispetto della legislazione sulla protezione degli animali ed è in particolare responsabile di:

- a. presentare al gestore del macello un rapporto sulle questioni inerenti alla protezione degli animali;
- b. istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti per garantire un trattamento rispettoso degli animali;
- c. annotare i provvedimenti adottati nel macello per migliorare la protezione degli animali.

Titolo prima dell'art. 180

Abrogato

Art. 183

Abrogato

Sezione 3 (art. 184–187)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 188

Sezione 3: Coordinamento dei compiti di controllo nei macelli

Titolo prima dell'art. 189

Capitolo 9: Formazione e formazione continua in materia di detenzione di animali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 189 Scopo della formazione e della formazione continua

¹ La formazione e la formazione continua dispensano le conoscenze necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali nonché un trattamento responsabile e rispettoso degli stessi.

² La formazione e la formazione continua sono trasmesse in modo specifico tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione o trattamento.

Art. 190 Obbligo di formazione continua

¹ Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:

- a. i guardiani di animali;
- b. gli incaricati della protezione degli animali, i responsabili d'esperienza e le persone che eseguono gli esperimenti, nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio;
- c. le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall'USAV;
- d. gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali.

² Devono seguire un corso di formazione continua per almeno un giorno sull'arco di tre anni:

- a. gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione;
- b. il personale del macello che si occupa degli animali vivi;
- c. le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi.

³ Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione continua.

Art. 191 rubrica e cpv. 1 e 3

Formazione e formazione continua ordinate dall'autorità cantonale

¹ Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione o formazione continua.

³ I costi relativi alla formazione o alla formazione continua supplementare sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.

Art. 192 cpv. 1 lett. a

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:

- a. una formazione specialistica professionale o universitaria;

Art. 194 Professioni agricole

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:

- a. una formazione professionale di base nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» con un certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 LFPr⁹ o un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr;
- b. una formazione professionale superiore nelle professioni di cui alla lettera a;
- c. una formazione presso una scuola universitaria professionale o un'università nelle professioni di cui alla lettera a;
- d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo.

² Alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità, integrati da:

- a. un corso di formazione in ambito agricolo concluso, disciplinato in modo unitario dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione del mondo del lavoro determinante; o
- b. un'attività pratica comprovata di gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola per almeno tre anni.

*Titolo prima dell'art. 199***Sezione 3: Riconoscimento e organizzazione delle formazioni e delle formazioni continue***Art. 199 cpv. 1 e 4*

¹ L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197 e i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2. Pubblica la lista delle formazioni riconosciute.

⁴ L'autorità cantonale riconosce la formazione continua nell'ambito della sperimentazione animale.

Art. 200 cpv. 1, 2, 5 e 6

¹ La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all'articolo 197 o di un corso di cui all'articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all'USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.

² La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione nonché sulla formazione e l'esperienza professionale del personale docente. Per le formazioni di cui all'articolo 197 deve inoltre contenere dati sull'esame.

⁹ RS 412.10

⁵ Per la domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere presentata la documentazione di cui al capoverso 2 e dimostrata la frequentazione della formazione continua di cui all'articolo 190 capoverso 1.

⁶ L'USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all'articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all'articolo 197 o i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2, se l' loro esecuzione è in contraddizione con la legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.

Art. 200a Riconoscimento di qualifiche estere

¹ L'USAV decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.

² Le persone che dispongono di una qualifica professionale estera prima di esercitare un'attività per la quale la presente ordinanza prevede una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 o un diploma specifico devono far riconoscere il loro diploma:

- a. dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione per un diploma federale secondo la *LFPr*¹⁰ o un diploma secondo la legge federale del 30 settembre 2011¹¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
- b. dall'autorità competente per altri diplomi¹².

³ Per le persone che possono far valere l'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999¹³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone oppure l'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) rimangono salve le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012¹⁵ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Art. 201 Organizzazione delle formazioni e delle formazioni continue specialistiche

¹ Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua per il trasporto di animali.

² I macelli organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da macello.

¹⁰ RS **412.10**

¹¹ RS **414.20**

¹² L'elenco delle autorità competenti è disponibile su: www.sbf.admin.ch > Formazione > Riconoscimento dei diplomi esteri.

¹³ RS **0.142.112.681**

¹⁴ RS **0.632.31**

¹⁵ RS **935.01**

³ Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da laboratorio e sull'esecuzione e direzione degli esperimenti.

⁴ Il servizio specializzato cantonale garantisce la formazione e la formazione continua degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale.

Art. 202 cpv. 1

¹ Le formazioni di cui all'articolo 197 devono concludersi con un esame.

Art. 203 cpv. 1

¹ Chiunque imparte ai detentori di animali una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFI emana il regolamento d'esame.

Art. 205 Requisiti per i centri di formazione

¹ Le formazioni di cui all'articolo 203 possono essere offerte da:

- a. un istituto di diritto pubblico;
- b. un'organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale;
- c. un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 29990:2010¹⁶ oppure eduQua:2012¹⁷ valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti.

² La certificazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁸ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

Art. 206a lett. d^{bis}

Secondo l'articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l'articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

d^{bis}. non adempie gli obblighi di informazione di cui all'articolo 76a capoverso 1;

¹⁶ La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁷ La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso la segreteria eduQua, Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zurigo.

¹⁸ RS **946.512**

Art. 209 cpv. 3–5

Abrogati

Art. 209a Modelli di formulario

¹ L'USAV redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.

² Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per detenzioni di animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio, per il commercio e la pubblicità con animali nonché per la cessione di un numero di animali superiore a quello menzionato nell'articolo 101 lettera c contiene i dati seguenti:

- a. la persona responsabile e il suo domicilio o sede sociale;
- b. l'indirizzo e lo scopo della detenzione di animali;
- c. le specie animali e il numero di animali; nel caso del commercio: le specie animali e il volume del commercio;
- d. le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione;
- e. le attrezzature e la densità di occupazione dei locali e dei parchi;
- f. l'effettivo e la formazione del personale che accudisce gli animali;
- g. per la pubblicità: le circostanze precise e la durata dell'impiego degli animali;
- h. per i centri di detenzione di animali da laboratorio: la detenzione di linee o ceppi con mutazioni patologiche e di altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari.

³ Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per servizi di accudimento e di cura contiene i dati seguenti:

- a. la persona responsabile e il suo domicilio o sede sociale;
- b. lo scopo del servizio offerto, il luogo in cui è fornito, il genere di locali e parchi, nonché il genere e la dotazione dei veicoli per il trasporto;
- c. le specie animali, nonché il genere e il numero dei servizi;
- d. il numero e la formazione delle persone che forniscono il servizio.

Art. 215, rubrica e cpv. 1

Aziende che commerciano animali, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali

¹ L'autorità cantonale controlla le aziende che commerciano animali almeno una volta all'anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l'impiego di animali nella pubblicità devono essere controllati a campione.

Art. 225a cpv. 2 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

Art. 225b Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di piccioni domestici già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 9-3 sono retti dal diritto anteriore.

² Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di pesci a scopi ornamentali già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all'allegato 2 tabella 8 sono retti dal diritto anteriore.

³ Le persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che per la conclusione di tali formazioni non dovevano svolgere esami, dal 1° marzo 2019 devono svolgere gli esami finali. I piani d'esame devono essere presentati all'USAV entro il 31 agosto 2018 secondo la procedura di cui all'articolo 200.

⁴ Le formazioni specialistiche non legate a una professione iniziate entro il 28 febbraio 2018 possono essere concluse secondo il diritto anteriore.

II

Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

10 gennaio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

Allegato I
(art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici

Osservazioni 4 e 7 sulla tabella 7 – Equidi

- 4 Devono essere predisposte strutture che permettano ai cavalli di evitarsi e di ritirarsi; tali strutture non sono necessarie per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età.
- 7 Per i gruppi composti da 2-5 puledri svezzati e animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età, la superficie minima dell'area d'uscita corrisponde a quella prevista per 5 di tali animali.

Tabella 9-1: Pollame domestico

Tab. 9-1	Pollame domestico	Categoria animale		Pulcini	Animali giovani	Galline ovaiole, animali riproduttori	Animali da ingrasso
		Settimana di vita	Fino al termine della 10a				
				Dall'11a all'inizio della deposizione delle uova		Dall'inizio della deposizione delle uova	

1 Impianti di stabulazione

11 Attrezzature di foraggiamento e abbeveramento, per animale

111	Lunghezza disponibile alla mangiatoia nel foraggiamento manuale	cm	3	10	16	–
112	Lunghezza disponibile alla mangiatoia o al nastro nel foraggiamento meccanico	cm	3	6	8	2 ¹
113	Canale della mangiatoia circolare automatica	cm	2	3	3	1,5 ¹
114	Canale di abbeveratoi laterali	cm	1	2	2,5	1 ¹

Tab. 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Pulcini	Animali giovani	Galline ovaiole, animali riproduttori	Animali da ingrasso
115	Canale di abbeveratoi circolari	cm	1	1,5	1,5	1 ¹
116	Abbeveratoi a galleggiante, 1 per (n) animali, minimo 2 per ogni unità n di detenzione	n	15	15	15	15 ¹
117	Abbeveratoi a coppa con acqua a libera disposizione ² , 1 per (n) animali	n	30	25	25	30
<i>12 Posatoi</i>						
121	Lunghezza dei posatoi, per animale	cm	8	11	14	–
122	Distanza orizzontale fra i posatoi ³	cm	25	25	30	–
<i>13 Luogo di deposizione delle uova</i>						
131	Nidi individuali: 1 nido per (n) animali	Ani- mali	–	–	5	–
132	Superficie nei nidi collettivi ⁴ : 1 m ² per (n) animali	Ani- mali	–	–	100	–
<i>14 Superfici calpestabili⁵</i>						
141	Altezza libera sopra la superficie ⁶	cm	50	50	50	50 ¹
142	Larghezza minima	cm	30	30	30	30
143	Pendenza massima del suolo	%	12	12	12	0

Tab. 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Pulcini		Animali giovani	Galline ovaiole, animali riproduttori		Animali da ingrasso
			Settimana di vita	Fino al termine della 10a	Dall'11a all'inizio della deposizione delle uova	Fino a 2 kg	Oltre 2 kg	
2	<i>Superficie calpestabile per animale⁷ in unità di detenzione con</i>							
21	fino a 150 animali:	numero (n) animali/m ²	n	14	9,3	7	6	–
22	oltre 150 animali:	numero (n) animali/m ²	n	15	Superficie grigliata: 16,4 Superficie con lettiera: 10,3	Superficie grigliata: 12,5 Superficie con lettiera: 3,5		–
3	<i>Superficie calpestabile per animale⁷ in unità di detenzione⁸ con</i>							
31	fino a 20 animali:	peso totale/m ²	kg	–	–	–	–	15
32	21–40 animali:	peso totale/m ²	kg	–	–	–	–	20
33	41–80 animali:	peso totale/m ²	kg	–	–	–	–	25
34	oltre 80 animali:	peso totale/m ²	kg	–	–	–	–	30
4	<i>Superfici calpestabili per il pollame riproduttore, per animale</i>							
			cm ²	–	–	1400	1400	–

Tabella 9–3 Piccioni domestici

Tab. 9–3 Piccioni domestici	Parco interno ^{a),b)}		Parco con parte anteriore aperta ^{a),c)}		Requisiti particolari
	Razze	Superficie minima per animale (m ²)	Parco esterno ^{a),d)}	Superficie minima per animale (m ²)	
Piccioni durante la cova e l'allevamento senza possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno	Gr ^{e)}	0,2	obbligatorio	0,35	1) 2) 3)
	Pi ^{e)}	0,25	obbligatorio	0,45	1) 2) 3)
Altri piccioni e animali giovani senza possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno	Gr ^{e)}	0,15	obbligatorio	0,25	1) 3)
	Pi ^{e)}	0,2	obbligatorio	0,3	1) 3)
Piccioni durante la cova e l'allevamento con possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno	Gr ^{e)}	0,3	–	0,35	1) 2) 3)
	Pi ^{e)}	0,375	–	0,45	1) 2) 3)
Altri piccioni e animali giovani con possibilità di volare liberamente all'esterno ogni giorno	Gr ^{e)}	0,2	–	0,25	1) 3)
	Pi ^{e)}	0,25	–	0,3	1) 3)

Osservazioni sulla tabella 9-3 – Piccioni domestici

- a) Questi parchi devono avere un'altezza minima di 1,8 m.
- b) Il parco interno deve avere una superficie di base di almeno 2 m². È considerata superficie di base la superficie con l'altezza minima richiesta.
- c) Il parco con parte anteriore aperta è composto da un parco esterno e da un parco interno integrato. La superficie di base del parco con parte anteriore aperta deve essere lunga almeno 3 m e larga almeno 1 m. In almeno un terzo della superficie di base le pareti devono essere chiuse su tre lati. La copertura non deve superare il 50 %.
- d) Il parco esterno deve essere pari ad almeno il 75 % di quello interno e tuttavia lungo almeno 3 m e largo almeno 1 m. Deve essere accessibile durante il giorno. La copertura non deve superare il 50 %.
- e) Razze grandi (Gr): misura dell'anello 7-9; razze piccole (Pi): misura dell'anello 10-13.

Requisiti particolari

- 1) Nel parco interno e nel parco interno integrato è necessario un posatoio sopraelevato per ciascun piccione. Sono considerate posatoio in particolare assi per sedersi in scaffali o sui muri, posatoi singoli o celle in scaffali. Nel parco esterno i posatoi sopraelevati possono essere collocati anche a diverse altezze.
- 2) Per ciascuna coppia da allevamento è necessaria 1 cella con installato un nido, ad esempio una ciotola.
- 3) La superficie minima delle celle è di 0,2 m² per le razze piccole e di 0,3 m² per le razze grandi.
Le celle con la superficie minima possono essere considerate superficie di base per il calcolo della densità di occupazione ma al massimo per il 100% della superficie di base prevista senza celle. Tale tipo di celle è considerato posatoio per due piccioni. Le celle con superfici più piccole sono considerate soltanto nido e posatoio.

Tabella 10

Cani domestici

		Cani adulti		
		Fino a 20 kg	20–45 kg	Oltre 45 kg
<i>1</i>	<i>Box</i>			
11	Altezza	m	2	2
12	Superficie di base fino a 2 cani	m ²	4	8
13	Superficie di base per ogni cane in più	m ²	2	4
<i>2</i>	<i>Canile¹</i>			
21	Altezza	m	1,8	1,8
22	Superficie di base per 1 cane	m ²	6	8
23	Superficie di base per 2 cani	m ²	10	13
24	Superficie di base per ogni cane in più	m ²	3	4
<i>3</i>	<i>Se durante il giorno i cani sono tenuti all'aperto in gruppo, con possibilità di ritirarsi, e se vengono portati in box singoli soltanto per riposare e dormire, le superfici dei box devono avere almeno le dimensioni seguenti:</i>			
31	Superficie di base per 1 cane	m ²	2,2	4,3

Osservazione sulla tabella 10 – Cani domestici

- 1 Se una cagna deve essere tenuta nel canile con la sua cucciolata, fino allo svezzamento deve avere a disposizione, oltre alla superficie del canile, anche un box sempre accessibile di almeno 2 m² se il suo peso è inferiore ai 20 kg, di 4 m² se il suo peso è compreso tra 20 e 45 kg, di 5 m² se il suo peso è superiore ai 45 kg.

Tabella 11

Gatti domestici

		Gatti adulti		Requisiti supplementari
<i>1</i>	<i>Unità di detenzione¹</i>			
11	Altezza	m	2,0	Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze comportamentali. Per gruppi fino a 5 animali: un contenitore per escrementi per ogni gatto. Per gruppi da 6 animali e oltre: un contenitore per escrementi ogni 2 gatti se è pulito più volte al giorno oppure se i gatti hanno la possibilità di uscire all'aperto, altrimenti un contenitore per escrementi per ogni gatto.
12	Superficie di base ² fino a 4 gatti	m ²	7,0	
13	Superficie di base per ogni gatto in più	m ²	1,7	
<i>2</i>	<i>Gabbie per la detenzione individuale per al massimo 3 settimane:</i>			
21	Superficie	m ²	1,0 m ² di superficie calpestabile su tre livelli al massimo, di cui almeno 0,5 m ² di superficie di base.	
22	Altezza	m	1 m su almeno il 35% della superficie di base.	

Osservazioni sulla tabella 11 – Gatti domestici

- 1 È indicato il numero massimo ammesso di gatti per unità di superficie. Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso spazio fino allo svezamento.
 - 2 Il rapporto fra lunghezza e larghezza può essere al massimo di 2:1.
-

Allegato 2
(art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione)

Tabella 1

Parchi per mammiferi

N. 45 e 46

Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
	Numero	Parco esterno ^{a)}	Parco interno ^{a)}	Superficie ^{b)}	Volume	Esterno		Interno
Specie animali	(n)	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{b)} m ²	Volume m ³	m ²	m ²	
45 Degu	5	–	–	0,5	0,35	–	0,2	40) 41) 44) 45) 46) 47)
46 Cincillà	d) 2	–	–	0,5	0,75	–	0,2	39) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47)

Requisito particolare 44 sulla tabella 1

Requisiti particolari

44) Foraggio grezzo come fieno o paglia; miscele di semi per criceti e topi.

Tabella 2

Parchi per uccelli

N. 1-4 e 29

Parchi per uccelli			Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Locale interno	Requisiti particolari
			Numero	Parco esterno	Voliera ^{b)}	Volume m ³	Parco esterno	Voliera ^{b)}		
Specie animali			(n)	Superficie ^{d)} m ²	Superficie ^{d)} m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Superficie m ²	Superficie m ²	
1	Struzzo comune	e)	2 3	1100 1600	–	–	200 f, 800 m	–	6	1) 3) 24)
2	Nandù	e)	6	500	–	–	50	–	–	1) 3) 24)
3	Casuarii	e)	2	300	–	–	–	–	10	2) 3) 4) 24) 26)
4	Emù	e)	2	500	–	–	100	–	–	1) 3) 24) 25) 26)
29	Quaglie, <i>Coturnix japonica</i>	h)	6	–	0,5	0,25	–	0,045	–	19) 22) 23) 27)

Requisiti particolari 3 e 27 sulla tabella 2

Requisiti particolari

- 3) Al posto di uno spazio interno è sufficiente un riparo o un'unità di detenzione. Il riparo o l'unità di detenzione deve offrire posto contemporaneamente a tutti gli animali, rimanere asciutto e offrire una superficie di riposo riparata dal vento.
 - 27) A partire dalla 3^a settimana di vita la parte di griglia non deve superare il 50% della superficie del parco che soddisfa l'altezza minima. Almeno la metà della superficie complessiva deve essere cosparsa di un materiale adatto (p. es. pula, segatura). Nel parco devono essere previsti la possibilità di fare un bagno di polvere, sufficienti nascondigli e, per le galline ovaiole, la possibilità di deporre indisturbate le uova in un nido o in un nascondiglio. I nidi devono essere alti almeno 16 cm e avere una superficie di 20 x 20 cm. Devono essere in parte coperti e cosparsi di materiale adatto. Per i gruppi di oltre 10 animali devono essere disponibili per ogni parco almeno 2 dispositivi di alimentazione e di abbeveraggio.
-

Rettili

Osservazioni preliminari

- A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri e dei coccodrilli, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace (lunghezza in linea retta senza tener conto della curvatura) e nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva. La dimensione del parco è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Se diversi animali di taglia differente sono tenuti in gruppo, l'unità determinante per il calcolo della dimensione del parco secondo la tabella è la lunghezza del corpo dell'animale più grande. Se dal calcolo risulta un valore superiore a 2,2 m si può limitare, per motivi pratici, l'altezza richiesta del parco a 2,2 m. In questo caso la superficie del parco deve essere ingrandita proporzionalmente in modo da rispettare il volume minimo del parco.
- B. È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia), l'umidità dell'aria e la luce. Informazioni dettagliate sono disponibili nella letteratura più recente in materia di terraristica e nelle informazioni tecniche dell'USAV.
- C. I parchi per i rettili in grado di difendersi (come le tartarughe azzannatrici e le tartarughe alligatore), per i rettili velenosi (come gli elodermi e i serpenti velenosi), i boidi e i sauri di grossa taglia devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza (lucchetti, catenacci ecc.). Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiudere gli animali.
- D. Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l'adattamento, per la riproduzione e l'allevamento, per il letargo dovuto all'inverno o al freddo nonché per l'estivazione.

- E. È indicata la profondità dell'acqua nel punto più basso del bacino. Per alcune specie devono inoltre essere disponibili settori
meno
profondi.

Tabella 5

Rettili

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più		Requisiti particolari	
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali	(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza	LC Superficie LC	Superficie LC			
Testudinidi (<i>Testudinidae</i>)										
1	Testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (<i>Chelonoidis nigra</i> , <i>Dipsoschelys</i> spp.)	a)	2	8×4	–	–	–	2×2	–	1) 2) 3) 5) 6) 7) 12) 26)
2	Testuggini dagli speroni (<i>Geochelone</i> [<i>Centrochelys</i>] <i>sulcata</i>)	a)	2	8×4	–	–	–	2×2	–	1) 3) 5) 6) 7) 9) 12) 26)
3	Testuggini tropicali e subtropicali (<i>Astrochelys</i> spp., <i>Chelonoidis carbonaria</i> , <i>C. chilensis</i> , <i>C. denticulata</i> , <i>Chersina angulata</i> , <i>Geochelone elegans</i> , <i>G. platynota</i> , <i>Gopherus</i> spp., <i>Homopus</i> spp., <i>Indotestudo</i> spp., <i>Kinixys</i> spp., <i>Malacochersus tornieri</i> , <i>Manouria</i> spp., <i>Psammobates</i> spp., <i>Pyxis</i> spp., <i>Stigmochelys pardalis</i> , <i>Testudo kleinmanni</i>)		2	8×4	–	–	–	2×2	–	5) 9) 12) determinate specie 1) 3) 7) 26)
4	Testuggini europee (<i>Testudo graeca</i> , <i>T. hermanni</i> , <i>T. marginata</i> , <i>T. horsfieldii</i>)		2	8×4	–	–	–	2×2	–	1) 4) 5) 7) 9) 26)
Chelidridi (<i>Chelydridae</i>)										
5	Tartaruga alligatore (<i>Macrochelys temminckii</i>)	a)	2	–	4×3	1	–	–	2×2	3) 5) 9) 12) 18) 21)
5a	Tartaruga azzannatrice (<i>Chelydra</i> spp.)	a)	2	2×2	4×3	1	–	–	2×2	3) 5) 9) 12) 18) determinate

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza	LC Superficie LC	Superficie LC		
specie 4)										
Tartarughe dal guscio molle (<i>Trionychidae</i>)										
6	Tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (<i>Amyda cartilaginea</i> , <i>Aspideretes nigricans</i> , <i>Chitra</i> spp., <i>Pelochelys</i> spp., <i>Rafetus</i> spp., <i>Trionyx triunguis</i>)	a) 2	2×2	5×3	2	–	–	2×2	3) 5) 7) 9) 18)	
7	Tartarughe dal guscio molle di piccola e media taglia (<i>Amydia</i> spp. [esclusa <i>A. cartilaginea</i>], <i>Apalone</i> spp., <i>Cyclanorbis</i> spp., <i>Cycloderma</i> spp., <i>Dogaia subplana</i> , <i>Lissemys</i> spp., <i>Nilssonina</i> spp., <i>Palea steindachneri</i> , <i>Pelodiscus</i> spp.)	2	2×2	5×3	2	–	–	2×2	3) 5) 7) 9) 18) determinate specie 4)	
Kinosternidi (<i>Kinosternoidea</i>)										
8	Tartarughe del fango e tartarughe muschiate (<i>Claudius angustatus</i> , <i>Dermatemys mawii</i> , <i>Kinosternon</i> spp., <i>Staurotypus sarvinii</i> , <i>Sternotherus</i> spp.)	2	2×2	4×3	1	–	1×1	2×2	3) 5) 9) determinate specie 4) 26)	
Geoemididi (<i>Geoemydidae</i>)										
8a	Geoemididi asiatiche di grossa taglia (<i>Batagur borneensis</i> , <i>Orlitia borneensis</i>)	a) 2	2×2	5×3	2	–	1×1	3×1	3) 5) 18)	
Emididi (<i>Emydidae</i>)										
9	Tartarughe ornamentali e dipinte (<i>Actinemys marmorata</i> , <i>Chrysemys</i> spp., <i>Clemmys</i>)	2	2×2	5×3	2	–	1×1	2×2	3) 5) 9) 18) 26) determinate	

Parchi per rettili	Per gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
	Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino	Terreno	Bacino	
Specie animali	(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
<i>guttata</i> , <i>Deirochelys</i> spp., <i>Emydoidea blandingii</i> , <i>Emys</i> spp., <i>Glyptemys</i> spp., <i>Graptemys</i> spp., <i>Malaclemys terrapin</i> , <i>Pseudemys</i> spp., <i>Trachemys</i> spp.)								specie 4)	
9a Tartaruga scatola (<i>Terrapene</i> spp.)	2	8×4	–	–	–	2×2	–	1) 4) 5) 7) 9) 26)	
Pleurodira (Pleurodira)									
10 Pelomedusidi (<i>Pelomedusidae</i>) (<i>Pelomedusa</i> spp., <i>Pelusios</i> spp.)	a) 2	2×2	4×2	1	–	1×1	1×1	3) 5) 9) 18) 26)	
11 Tartarughe collo di serpente (<i>Chelidae</i>) (<i>Acanthochelys</i> spp., <i>Chelodina</i> spp., <i>Chelus fimbriata</i> , <i>Elseya</i> spp., <i>Elusor macrurus</i> , <i>Emydura</i> spp., <i>Hydromedusa</i> spp., <i>Mesoclemmys</i> spp., <i>Myuchelys</i> spp., <i>Phrynops</i> spp., <i>Platemys platycephala</i> , <i>Pseudemydura umbrina</i> , <i>Rheodytes leukops</i> , <i>Rhinemys rufipes</i>)	a) 2	2×2	5×3	2	–	–	2×2	3) 5) 9) 18) 26)	
12 Podocnemidi di grossa taglia (<i>Podocnemidae</i>) tartaruga Arrau (<i>Podocnemis expansa</i>)	a) 2	2×2	4×2	1	–	–	1×1	3) 5) 9) 18) 26)	
12a Podocnemidi di piccola e media taglia (<i>Podocnemidae</i>) (<i>Erymnochelys madagascariensis</i> , <i>Peltocephalus dumeriliana</i> , <i>Podocnemis</i> spp. [esclusa <i>P. expansa</i>])	2	2×2	4×2	1	–	–	1×1	3) 5) 9) 26)	
Camaleonidi (Chamaeleonidae)									
13 Camaleonti arboricoli	a) 1	5×3	–	–	5	2×2	–	secondo la specie	

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza	LC Superficie LC	Superficie LC		
									1) 3) 4) 5) 8) 9) 13) 15) 26)	
14	Camaleonte terricolo (<i>Chamaeleo namaquensis</i>)	a)	1	6×4	–	–	3	2×2	–	1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 26)
15	Camaleonti nani terricoli (<i>Brookesia</i> spp., <i>Rhampholeon</i> spp., <i>Rieppeleon</i> spp.)	a)	1	6×4	–	–	4	2×2	–	3) 5) 9) 15)
Iguanidi (Iguanidae)										
16	Iguana verde (<i>Iguana</i> spp.)	a)	2	4×3	–	–	4	2×2	–	2) 3) 5) 8) 9) 12) 26)
17	Iguane terrestri di grossa taglia (adulti > 1 m lunghezza complessiva) (<i>Conolophus</i> spp., <i>Ctenosaura acanthura</i> , <i>C. pectinata</i> , <i>C. similis</i> , <i>Cyclura</i> spp.)	a)	2	5×4	–	–	2	2×2	–	3) 5) 7) 8) 9) 12) 26)
17a	Anolidi (<i>Anolis</i> spp.)		2	6×6	–	–	8	2×2	–	3) 5) 8) 9) 26)
Agamidi (Agamidae)										
18	Idrosauri (<i>Hydrosaurus</i> spp.)	a)	2	5×3	4×2	1	5	2×2	–	3) 5) 8) 9) 26)
19	Fisienati (<i>Physignatus</i> spp.)		2	5×3	2×2	1	5	2×2	–	3) 5) 8) 9) 26)
20	Anfiboluri (<i>Pogona</i> spp.)		2	5×4	–	–	4	2×2	–	3) 5) 8) 9) 26) determinate specie 4) 13)

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
21	Calotes (<i>Calotes</i> spp.)	2	5×4	–	–	5	2×2	–	3) 5) 8) 9) 26)	
22	Gonocefalo (<i>Gonocephalus</i> spp.)	2	5×4	–	–	5	2×2	–	3) 5) 8) 9) 26)	
23	Uromastice (<i>Uromastyx</i> spp.)	2	5×4	–	–	3	2×2	–	3) 4) 5) 7) 9) 26)	
23a	Drago volante (<i>Draco</i> spp.)	a) 2	20×8	–	–	20	8×4	–	3) 5) 8) 9) 25) 26)	
23b	Diavolo spinoso (<i>Moloch horridus</i>)	a) 2	6×4	–	–	3	2×2	–	3) 5) 9) 25) 26)	
Lucertole (<i>Lacertidae</i>)										
24	Lucertola degli arbusti, ramarro occidentale e lucertola di Tenerife (<i>Lacerta</i> spp., <i>Gallotia</i> spp.)	2	6×4	–	–	4	2×2	–	3) 5) 9) 26) determinate specie 4) 13)	
24a	Lucertola muraiola (<i>Podarcis</i> spp.)	2	8×4	–	–	6	2×2	–	5) 8) 9) 26)	
25	Lucertola vivipara, algiroide (<i>Zootoca vivipara</i> , <i>Algyroides</i> spp.)	2	8×4	–	–	4	2×2	–	3) 13) determinate specie 1) 4) 5) 9) 26)	
Teiidi (<i>Teiidae</i>, <i>Tejus</i>)										
26	Dracena della Guyana (<i>Dracaena</i> spp., <i>Crocodilurus</i> spp.)	a) 2	3×3	2×2	0,5	3	1×1	–	3) 5) 8) 9) 12) 18) 25) 26)	
27	Tegu (<i>Tupinambis</i> spp.)	a) 2	5×3	–	–	3	2×2	–	3) 5) 7) 9) 12) 26) determinate	

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali	(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza	LC Superficie LC	Superficie LC	LC		
specie 4)										
Scincidi (<i>Scincidae</i>)										
28	<i>Tiliqua rugosa</i> e scinco dalla lingua azzurra (<i>Tiliqua</i> spp.)	2	7×4	–	–	3	2×2	–	3) 4) 5) 9) 26)	
28a	Scinchi di piccola e media taglia (<i>Eumeces</i> spp., <i>Mabouya</i> spp., <i>Trachylepis</i> spp.)	2	7×4	–	–	3	2×2	–	3) 5) 7) 9) determinate specie 26)	
29	Scinco delle isole Salomone (<i>Corucia zebra</i>)	2	5×3	–	–	5	2×2	–	3) 5) 8) 9)	
Gechi (<i>Gekkota</i>)										
30	Gechi notturni arboricoli (<i>Diplodactylus</i> spp. [determinate specie], <i>Hemidactylus</i> spp., <i>Oedura</i> spp., <i>Tarentola</i> spp., <i>Uroplatus</i> spp.)	2	6×2	–	–	8	2×2	–	3) 5) 8) 9) determinate specie 4)	
31	Gechi notturni terricoli (<i>Coleonyx</i> spp., <i>Diplodactylus</i> spp. [determinate specie], <i>Eublepharis</i> spp., <i>Nephurus</i> spp.)	2	6×6	–	–	2	2×2	–	3) 5) 9) determinate specie 4) 7)	
32	Gechi diurni (<i>Gonatodes</i> spp., <i>Lygodactylus</i> spp., <i>Phelsuma</i> spp.)	2	6×6	–	–	8	2×2	–	3) 5) 8) 9) 26)	
Cordilidi (<i>Cordylidae</i>)										
33	Cordili (<i>Cordylus</i> spp., <i>Hemicordylus</i> spp., <i>Pseudocordylus</i> spp.)	2	5×3	–	–	4	2×2	–	3) 5) 9) 26) determinate specie 4) 8) 13)	

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
33a	Platisauro (<i>Platysaurus</i> spp.)	2	8×2	–	–	5	2×1	–	3) 8) 9) 26) determinate specie 4) 5) 13)	
34	Cordilo gigante (<i>Cordylus giganteus</i>)	2	5×3	–	–	3	2×2	–	3) 4) 5) 7) 9) 26)	
Elodermi (<i>Heloderma</i>)										
35	Eloderma orrido (<i>Heloderma horridum</i>)	a)	2	4×3	–	–	3	2×2	–	3) 4) 5) 7) 9) 12) 26)
35a	Mostro di Gila (<i>Heloderma suspectum</i>)	a)	2	4×3	–	–	2	2×2	–	3) 5) 7) 9) 12) 26)
Varani (<i>Varanidae</i>)										
36	Varani terricoli di grossa taglia provenienti dalle zone aride ¹⁹	a)	2	5×3	–	–	2	2×2	–	3) 5) 9) 12) 26) determinate specie 4) 6) 7) 8)
37	Varani terricoli di grossa taglia provenienti da zone semiaride e umide (<i>Varanus bengalensis</i> , <i>V. komodoensis</i> , <i>V. nebulosus</i>)	a)	2	5×3	–	–	2	2×2	–	2) 3) 5) 6) determinate specie 7) 8) 9) 12) 26)
38	Varani arboricoli di grossa taglia provenienti da zone umide ²⁰	a)	2	5×2	–	–	5	2×2	–	2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)

¹⁹ *Varanus albigularis*, *V. exanthematicus*, *V. giganteus*, *V. gouldii*, *V. griseus*, *V. nesterovi*, *V. panoptes*, *V. rosenbergi*, *V. spenceri*, *V. varius*, *V. yemenensis*.

²⁰ *Varanus caerulivirens*, *V. cerambonensis*, *V. doreanus*, *V. dumerilii*, *V. finschi*, *V. indicus*, *V. jobiensis*, *V. juxtindicus*, *V. macraei*, *V. melinus*, *V. obor*, *V. rudicollis*, *V. salvadorii*, *V. spinulosus*, *V. yuwonoi*.

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Profondità	Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza	LC Superficie LC	Superficie LC	LC		
39	Varani semiacquatici di grossa taglia ²¹	a)	2	5×3	2×2	0,5	2	2×2	1×1	2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 26)	
40	Varano acquatico (<i>Varanus mertensi</i>)	a)	2	2×2	3×2	0,5	2	1×1	1×1	2) 3) 5) 8) 9) 12) 18) 26)	
41	Varani erbivori di grossa taglia (<i>Varanus mabitang</i> , <i>V. olivaceus</i>)	a)	2	5×3	–	–	5	2×2	–	2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 25) 26)	
Pitonidi (<i>Pythonidae</i>) e boidi (<i>Boidae</i>)											
42	Boidi di grossa taglia ²²	a)	2	1×0,5	–	–	0,75	0,2×0,2	–	2) 3) 5) 10) 12) determinate specie 4)	
43	Anaconda (<i>Eumectes</i> spp.)	a)	2	1×0,5	1×0,5	0,2	0,75	0,2×0,2	0,1×0,1	2) 3) 5) 12) 17) 18)	
43a	Pitoni e boa di piccola e media taglia (p. es. <i>Boa constrictor</i> , <i>Epicrates cenchria</i> , <i>Morelia spilota</i> , <i>Python curtus</i> , <i>P. regius</i>)		2	1×0,5	–	–	0,75	0,5×0,2	–	3) 5) 9) determinate specie 2) 8)	
43b	Pitone verde e Corallus (<i>Morelia viridis</i> , <i>Corallus</i> spp.)		2	1×0,5	–	–	0,75	0,5×0,2	–	3) 5) 8)	
Colubridi (<i>Colubridae</i>)											
44	Colubridi natricini dell'Asia (<i>Rhabdophis</i> spp.)	a)	2	1×0,5	0,5×0,5	0,2	0,5	0,5×0,1	0,5×0,1	3) 5) 8) 11) 12) determinate specie 4)	

²¹ *Varanus bangonorum*, *V. cumingi*, *V. dalubhasa*, *V. marmoratus*, *V. niloticus*, *V. nuchalis*, *V. ornatus*, *V. palawanensis*, *V. rasmusseni*, *V. salvator*, *V. togianus*.

²² *Epicrates angulifer*, *Liasis olivaceus*, *L. oenPELLIENSIS*, *L. papuanus*, *Morelia amethystina*, *M. boeleni*, *Python molurus*, *P. natalensis*, *P. reticulatus*, *P. sebae*.

Parchi per rettili		Per gruppi fino a n animali					Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino			
Specie animali		(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza LC	Superficie LC	Superficie LC		
45	Balanophis (<i>Balanophis</i> spp.)	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	3) 5) 11) 12)
46	Colubridi pericolosi (<i>Boiga dendrophila</i> , <i>B. blandingii</i> , <i>Dispholidus typus</i> , <i>Thelotornis</i> spp.)	a)	2	1×0,5	–	–	0,7	0,5×0,2	–	3) 5) 9) 11) 12) determinate specie 8) 23) 26)
Elapidi (<i>Elapidae</i>)										
47	Elapidi terricoli (p. es. <i>Acanthophis</i> spp., <i>Aspidelaps</i> spp., <i>Naja</i> spp., <i>Pseudechis</i> spp.)	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	3) 5) 11) 12) 23)
48	Elapidi arboricoli (<i>Dendroaspis</i> spp. [escluso <i>D. polylepis</i>], <i>Pseudohaje goldii</i>)	a)	2	1×0,5	–	–	0,7	0,5×0,2	–	3) 5) 8) 11) 12) 14) 23)
49	Elapidi di grossa taglia (<i>Dendroaspis polylepis</i> , <i>Oxyuranus</i> spp.)	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	3) 5) 8) 11) 12) 14) 23)
50	Cobra reale (<i>Ophiophagus hannah</i>)	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	3) 5) 9) 11) 12) 14) 23) 25)
51	Cobra d'acqua (<i>Boulengerina annulata</i>)	a)	2	0,5×0,3	1×0,5	0,4	0,5	0,5×0,1	0,5×0,1	3) 5) 9) 11) 12) 17) 23)
52	Serpente di mare (<i>Laticauda</i> spp.)	a)	2	–	2×1,5	0,7	–	–	1×1	5) 12) 18) 20) 23) determinate specie 21)
53	Serpente di mare dal ventre giallo (<i>Pelamis</i> spp.)	a)	2	–	2×1	0,5	–	–	1×1	5) 12) 18) 19) 20) 22) 23)

Parchi per rettili	Per gruppi fino a n animali							Per ogni animale in più		Requisiti particolari
	Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino			
Specie animali	(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza	LC	Superficie LC	Superficie LC		
Viperidi (<i>Viperidae</i>)										
54	Vipere terrestri (<i>Atractaspidae</i> spp., <i>Homoroselaps</i> spp.)	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	5) 7) 9) 12) 23)
55	Vipere e crotali terricoli, escluse specie sidewinder	a)	2	1×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	3) 5) 11) 12) 23) determinate specie 4) 13) 26)
56	Sidewinder e crotali ²³	a)	2	1,5×0,5	–	–	0,5	0,5×0,2	–	3) 5) 11) 12) 23) 24) determinate specie 4)
57	Vipere e crotali arboricoli	a)	2	1×0,5	–	–	0,7	0,5×0,2	–	3) 5) 8) 12) 23) determinate specie 13)
58	Mocassino acquatico (<i>Agkistrodon piscivorus</i>)	a)	2	0,5×0,5	0,5×0,5	0,1	0,5	0,5×0,1	0,5×0,1	3) 4) 5) 11) 12) 23)
Cocodrilli (<i>Crocodylia</i>)										
59	Cocodrilli ²⁴	a)	1	4×2	4×2	0,5	0,5	2×2	2×2	2) 3) 5) 6) 12) 18) 26) tutti gli animali giovani e gli animali adulti di determinate specie 11)

²³ *Bitis peringueyi*, *B. schneideri*, *Cerastes* spp., *Crotalus cerastes*, *Eristicophis macmahoni*, *Pseudocerastes persicus*.

²⁴ *Alligator* spp., *Caiman* spp., *Crocodylus* spp., *Gavialis* spp., *Mecistops* spp., *Melanosuchus* spp., *Osteolaemus* spp., *Paleosuchus* spp., *Tomistoma* spp.

Parchi per rettili	Per gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più			Requisiti particolari
	Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino			
Specie animali	(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza	LC Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC		
Rinocefali (<i>Rhynchocephalia</i>)										
60 Tuatara (<i>Sphenodon</i> spp.)	a)	2	4×3	2×1	0,4	0,5	4×3	–	3) 5) 7) 9) 16)	

Osservazioni sulla tabella 5 – Rettili

- Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 89.
- I dati stabiliscono sia il contenuto della superficie sia il rapporto fra lunghezza e larghezza della superficie minima.

Requisiti particolari

- Possibilità supplementare di uscire all'aperto finché le condizioni meteorologiche lo consentono.
- Determinate specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali.
- La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Una parte più piccola del parco deve avere all'occorrenza una temperatura più alta e, a seconda della specie, una fonte termica per ogni capo affinché gli animali possano esporsi individualmente all'irraggiamento, salvo in caso siano tenuti all'aperto.
- Le condizioni climatiche nel corso dell'anno devono essere regolate in modo da permettere il letargo dovuto all'inverno o al freddo oppure l'estivazione a tutte le fasce d'età.
- La struttura sociale deve essere rispettata. In determinate circostanze gli animali devono essere tenuti da soli.
- Per tutte le testuggini giganti, le testuggini dagli speroni, le tartarughe dal guscio molle, i varani e i coccodrilli: se ospita più animali, il parco deve poter essere suddiviso oppure devono esserci altri parchi idonei a separare gli animali.
- Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole in modo che gli animali possano scavare e, a seconda della specie, nascondersi.

- 8) In tutti i parchi devono esserci, a seconda della specie degli animali, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in verticale, p. es. alberi, rami della stessa grandezza del corpo degli animali oppure pareti di roccia.
- 9) Devono esserci possibilità di nascondersi.
- 10) Devono esserci superfici di riposo sopraelevate.
- 11) Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni, corteccia di sughero o simili che consentano tuttavia di osservare gli animali.
- 12) Costruzione solida del parco (terrario).
- 13) Durante la notte deve esserci un sensibile raffreddamento.
- 14) Devono esserci cassoni con apertura utilizzabili dall'esterno oppure altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale.
- 15) Il parco deve essere ben aerato; minimo 2 lati devono avere una recinzione in rete.
- 16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini.
- 17) Si può limitare la profondità del bacino a 0,6 m se dal calcolo risulterebbe un valore superiore.
- 18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti.
- 19) L'acquario deve avere gli angoli smussati. L'ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindrica.
- 20) L'acquario deve disporre di una copertura volta a impedire la fuga.
- 21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare, con un piccolo terreno.
- 22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno.
- 23) Se esistono sieri antiveleno per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo a un'apposita associazione.
- 24) Per determinate specie occorre predisporre punti in cui sia disponibile sabbia sfusa, fine e depolverizzata nella quale gli animali possono nascondersi.
- 25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie.

26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. HQL, HQI o lampade comparabili) per illuminare i luoghi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all'aperto o in parchi con irraggiamento solare diretto. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi.

Tabella 6

Anfibi*Osservazioni preliminari*

- A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli anuri, la lunghezza complessiva, nel caso degli urodeli, la lunghezza della testa e del tronco.
- B. È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia) e l'umidità dell'aria.
- C. L'alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita, a seconda della specie, da componenti vegetali o animali.
- D. L'alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi. Devono essere di buona qualità ed eventualmente arricchiti di vitamine e sali minerali. Devono inoltre poter essere ingeriti per intero.

Anfibi

Parchi per anfibi	Per gruppi fino a n animali ^{a)}						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
	Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
Specie animali	(n)	Superficie ^{d)} LC	Superficie ^{d)} LC	Profondità LC	Altezza ^{b)} LC	Superficie LC	Superficie LC		
Ilidi (<i>Hylidae</i>), iperolidi (<i>Hyperoliidae</i>), rane cornute (<i>Ceratophryidae</i>) e racoforti (<i>Rhacophoridae</i>)									
1	Rane provenienti da zone a clima temperato (<i>Hyla arborea</i> , <i>H. cinerea</i> , <i>H. meridionalis</i> , <i>Rhacophorus demmysi</i>)	2	10×5	–	–	10	2×2	–	1) 3) determinate specie 2) 4) 6) 7)
2	Rane non terricole provenienti da zone climatiche tropicali e subtropicali (<i>Agalychnis</i> spp., <i>Hyperolius</i> spp., <i>Dendropsophus</i> spp., <i>Trachycephalus</i> spp., <i>Polypedates</i> spp.)	2	10×5	–	–	10	2×2	–	1) 2) 3) determinate specie 5) 7) 9)
2a	Rane terricole provenienti da zone climatiche tropicali e subtropicali (p. es. <i>Ceratophrys</i> spp., <i>Hypsiboas</i> spp.)	2	10×5	–	–	4	2×2	–	1) 3) 8) determinate specie 7) 9)
Dendrobatidi (<i>Dendrobatidae</i>)									
3	Dendrobatidi terricoli	2	25×15	–	–	8	15×2	–	1) 3) 7) 9)
4	Dendrobatidi arboricoli	2	20×10	–	–	25	10×2	–	1) 2) 3) 4) 9) determinate specie 5) 7)

Parchi per anfibi		Per gruppi fino a n animali ⁹⁾						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco		Terreno	Bacino	
Specie animali	(n)	Superficie ^{b)} LC	Superficie ^{b)} LC	Profondità LC	Altezza ^{b)} LC	Superficie LC	Superficie LC			
Pipidi (<i>Pipidae</i>)										
5	Xenopus e rospo del Suriname delle acque tropicali (<i>Pipa</i> spp., <i>Xenopus</i> spp.)	2	–	6×4	4	–	–	2×2	1) 10)	
5a	Rana nana africana (<i>Hymenochirus</i> spp.)	2	–	12×6	8	–	–	6×3	1) 10)	
Ranidi (<i>Ranidae</i>)										
6	Rane comuni (<i>Lithobates</i> spp., <i>Pelophylax</i> spp.)	2	6×4	10×5	2	5	2×2	2×1	1) 3) determinate specie 6)	
Rospi (<i>Bufo</i> spp.)										
7	Rospi provenienti da zone a clima temperato (p. es. <i>Bufo bufo</i> , <i>B. viridis</i> , <i>B. calamita</i>)	2	6×4	–	–	4	2×2	–	1) 3) 6) determinate specie 2) 7)	
8	Rospi provenienti da zone climatiche tropicali e subtropicali (p. es. <i>Bufo alvarius</i> , <i>B. guttatus</i> , <i>B. mauretanicus</i> , <i>B. marinus</i> , <i>B. pardalis</i>)	2	6×4	–	–	4	2×2	–	1) 3) 7) determinate specie 8)	
9	Rospo arboreo tropicale (<i>Pedostibes</i> spp.)	2	6×4	–	–	8	2×2	–	1) 2) 3) 4) 7)	
Salamandridi (<i>Salamandridae</i>)										
10	Salamandra terrestre	2	10×4	–	–	4	2×2	–	1) 3) determinate specie 6) 7) 9) 11)	

Parchi per anfibi	Per gruppi fino a n animali ^{a)}						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
	Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino	Terreno	Bacino	
Specie animali	(n)	Superficie ^{d)} LC	Superficie ^{d)} LC	Profondità LC	Altezza ^{b)} LC	Superficie LC	Superficie LC		
<i>(Salamandra spp.)</i>									
11 Tritoni (<i>Pachytriton</i> spp., <i>Taricha</i> spp., <i>Triturus</i> spp.)	2	8×4	10×4	4	4	2×2	3×3	1) 3) 11) determinate specie 7) 9)	
Salamandre giganti e criptobranchidi (<i>Cryptobranchidae</i>)									
12 Salamandre giganti e salamandre alligatore (<i>Andrias</i> spp., <i>Cryptobranchus alleganiensis</i>) c)	1	–	3×2	0,5	–	–	3×2	3) 10) 12)	
Ambistomatidi (<i>Ambystomatidae</i>)									
13 Axolotl e altri ambistomatidi neotenicici acquatici (<i>Ambystoma</i> spp. [forme neoteniche])	2	–	4×2	2	–	–	1×1	1) 3) 10) 12)	
13a Salamandre maculate e salamandre tigre (<i>Ambystoma</i> spp. [escluse le forme neoteniche])	2	10×4	–	–	4	2×2	–	1) 3) determinate specie 6) 7) 9) 11)	
Sirenidi (<i>Sirenidae</i>)									
14 Sirenidi (<i>Siren</i> spp., <i>Pseudobranchius</i> spp.)	2	–	4×2	2	–	–	1×1	1) 3) 10) 12)	

Osservazioni sulla tabella 6 – Anfibi

- a) Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l'adattamento, per la riproduzione e l'allevamento, nonché per il letargo dovuto all'inverno o al freddo.
- b) L'indicazione riguarda l'altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.

-
- c) Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 89.
 - d) I dati stabiliscono sia il contenuto della superficie sia il rapporto fra lunghezza e larghezza della superficie minima.
-

Requisiti particolari

- 1) È possibile tenere insieme due animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è possibile tenere due animali compatibili in un parco di dimensioni minime.
 - 2) Il parco deve offrire agli animali diverse possibilità di arrampicarsi, quali ad esempio piante, rami o pezzi di corteccia.
 - 3) Il parco deve offrire agli animali la possibilità di nascondersi ad esempio attraverso buche, fessure o fogliame.
 - 4) Il parco deve avere piante verdi sulle quali gli animali possono trattenersi.
 - 5) Il parco deve avere bromelie o altre piante verdi con un'analogia struttura imbutiforme.
 - 6) Gli animali devono poter trascorrere il letargo dovuto all'inverno o al freddo in un substrato cedevole dove sia possibile scavare.
 - 7) Devono esserci una ciotola con acqua, un vaso riempito di acqua, piante riempite di acqua (p.es. bromelie) o un corso d'acqua.
 - 8) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole dove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in estivazione.
 - 9) Elevata umidità dell'aria.
 - 10) Il bacino per gli animali che vivono prevalentemente in acqua deve avere un'infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi.
 - 11) Clima soggetto a forti variazioni stagionali. Forte calo della temperatura durante la notte.
 - 12) Filtro o afflusso d'acqua fresca.
-

Tabella 7

Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di salmonidi e ciprinidi commestibili e da ripopolamento

		Detenzione		Trasporto		
		Salmonidi ^{a)}	Ciprinidi ^{a)}	Salmonidi ^{a)}	Ciprinidi ^{a)}	
1	<i>Effettivo^{b)}</i>					
2	Effettivo massimo per metro cubo d'acqua	kg	80 ^{c)}	100	250	500
3	<i>Qualità dell'acqua</i>					
4	Saturazione di ossigeno					
5	– saturazione massima	per cento	200	200	200	200
6	– saturazione minima	per cento	60	60	60	60
7	Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci	mg/l	5,0	3,5	5,0	3,5
8	Tenore massimo di ammoniaca	mg/l	0,01	0,02	0,02	0,04
9	Tenore massimo di nitrito	mg/l	1,5	1,5	1,5	1,5
10	pH		5,5-9,0	5,5-9,0	5,5-9,0	5,5-9,0
11	Temperatura massima	°C	22	30	16	24
12	Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento					
13	– in acqua più fredda	°C	3	3	3	3
14	– in acqua più calda	°C	5	5	5	5
15	Privazione massima di cibo ^{d)}	giorno-gradi	100	280	100	280

Osservazioni sulla tabella 7

- a) Oltre ai requisiti minimi validi per i salmonidi e i ciprinidi occorre tenere conto delle esigenze particolari di ogni specie.
- b) L'effettivo deve essere determinato in modo da consentire l'osservanza a lungo termine di tutti i parametri relativi alla qualità dell'acqua.
- c) A condizioni motivate l'effettivo massimo di salmonidi per ciascun bacino può essere aumentato per massimo 14 giorni consecutivi fino a 100 kg/m³.
- d) A condizioni motivate la durata massima della privazione di cibo per i salmonidi può essere prolungata a massimo 200 giorno-gradi.

Tabella 8

Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali

Osservazioni preliminari

- A. Per calcolare i volumi minimi di acquari e stagni, per ogni classe di dimensione si deve moltiplicare la lunghezza attuale del corpo con il numero di litri corrispondente e con il numero di pesci. Il volume minimo in litri risulta dalla somma dei prodotti delle singole classi di dimensione. Per lunghezza del corpo (LC) si intende la distanza tra l'estremità anteriore della testa e l'attaccatura della pinna caudale.
- B. L'interno di un acquario non deve essere visibile direttamente da ogni lato. L'acquario deve essere allestito in modo adeguato alle esigenze dei pesci. Per i pesci devono esserci per lo meno una protezione visiva e adeguate possibilità di ritirarsi in alcune parti.
- C. Per gli acquari da interno deve essere rispettato il ritmo giorno/notte.
- D. La qualità dell'acqua deve essere adeguata alle esigenze dei pesci.
- E. Ai bacini per la detenzione di carpe koi nei commerci zoologici si applicano le prescrizioni per i ciprinidi della tabella 7 invece di quelle della tabella 8.

Acquari e stagni

	Acquari ^{a) b) c)}	Stagni ^{a) b) c)}
--	------------------------------------	-----------------------------------

Classe di dimensione	LC (in cm)	Numero di litri per cm di pesce	LC (in cm)	Numero di litri per cm di pesce
1	fino a 5	0,5	fino a 10	2
2	fino a 10	0,75	fino a 20	2,5
3	fino a 15	1	fino a 30	5
4	fino a 20	1,25	fino a 40	7
5	fino a 30	1,75	fino a 50	9
6	fino a 40	2,25	fino a 60	11
7	oltre i 40	3	fino a 70	13
8	–	–	fino a 80	16
9	–	–	fino a 90	19
10	–	–	fino a 100	22
11	–	–	fino a 120	25
12	–	–	fino a 150	30
13	–	–	fino a 200	40

Osservazioni sulla tabella 8 – Acquari e stagni

- a) Oltre ai volumi minimi calcolati occorre tenere conto delle esigenze particolari di ciascuna specie di pesci.
- b) Oltre ai volumi minimi calcolati occorre tenere conto delle dimensioni minime del bacino seguenti:
Lunghezza del bacino: min. 3x la lunghezza del corpo del pesce più grande

Larghezza del bacino: min. 2x la lunghezza del corpo del pesce più grande

Profondità dell'acqua: min. 1x la lunghezza del corpo del pesce più grande

Allegato 3
(art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali da laboratorio

Osservazioni preliminari

- Le osservazioni preliminari di cui all'allegato 2 si applicano anche all'allegato 3.
- Gli impianti per esperimenti con pesci sono valutati nel singolo caso nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 122. È consentito derogare alle dimensioni minime di cui all'allegato 2 qualora sia necessario per il raggiungimento dell'obiettivo sperimentale e sia stato autorizzato. I requisiti per la detenzione dei pesci sono definiti individualmente per ciascun impianto.